



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALASSIO – GUARDIA COSTIERA

(sede nel porto di Loano, molo Francheville, 3 – ucalassio@mit.gov.it – 010 2777800)

ORDINANZA N. 74/2014

Il Capo del Circondario marittimo di Alassio, Tenente di Vascello Alessandro Guerri,

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172 del 18 luglio 2003" ed il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005";

VISTA la propria Ordinanza n. 73/2004, in data 6/11/2004, che disciplina il mare adiacente l'Isola Gallinara;

VISTA la propria Ordinanza sulla navigazione da diporto;

VISTE le proprie Ordinanze n. 38 e 39/2003, in data 24/7/2003, che disciplinano le attività subacquee nell'ambito del Circondario marittimo di Alassio;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare;

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO l'esito dei sopralluoghi eseguiti nelle date 14, 15 e 16 aprile 2014 dal 5° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera di Genova in collaborazione con la Soprintendenza dei beni archeologici della Liguria;

VISTO l'esito dei sopralluoghi eseguiti nelle date 18, 19 e 20 giugno 2014 da parte della Soprintendenza dei beni Archeologici della Liguria;

VISTO il carteggio intercorso tra questo Ufficio e la Soprintendenza per i beni Archeologici della Liguria, in particolare:

- la propria lettera prot. n. 01.01.23/975, in data 12 febbraio 2014;
- il foglio prot. n. 1488, in data 12 marzo 2014, della Soprintendenza per i beni Archeologici Liguria;
- la propria lettera prot. n. 01.01.23/2356, in data 8 aprile 2014;
- il foglio prot. n. 2795, in data 13 maggio 2014, della Soprintendenza per i beni Archeologici Liguria;
- il foglio prot. n. 4113, in data 10 luglio 2014, della Soprintendenza per i beni Archeologici Liguria;

VISTA la relazione in data 6/6/2014 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno di La Spezia – Nucleo S.D.A.I.;

VISTA la relazione del 5° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera di Genova in data 28 aprile 2014;

VISTO il fax n. 16486-14CL.20.5/8-1/area V, in data 23 maggio 2014, della Prefettura di Savona;

VISTO l'atlante degli habitat marini della Liguria edito dalla Regione Liguria, nella parte in cui è descritta la distribuzione della posidonia nei fondali adiacenti l'isola Gallinara;

CONSIDERATO CHE nel mare e nei fondali adiacenti l'isola:

- è documentato il rinvenimento di abbondanti materiali di interesse archeologico, i quali, per le particolari caratteristiche del fondale, sembrano conservarsi in prevalenza sui fondali ad Ovest dell'isola;
- è stata accertata la sporadica presenza di ordigni bellici inesplosi;
- è presente sul fondo del mare un relitto post-rinascimentale sito nel punto di coordinate Latitudine 44°01'.7 N – Longitudine 008°13'.5 E; il relitto, in ragione della propria conformazione e dei reperti custoditi, è particolarmente vulnerabile in caso di esecuzione di ancoraggi nelle sue vicinanze;
- è presente sul fondo del mare una statua votiva dedicata a "Cristo redentore" collocata nel punto coordinate Latitudine 44°01'.41 N – Longitudine 008°13'.63 E;
- è presente una consistente prateria di posidonia che si estende fino alla batimetria di 20 metri sul fondale sabbioso localizzato nel versante ovest dell'isola;

VISTA la propria lettera prot. n. 01.01.23/5451, in data 14 luglio 2014, indirizzata al Comune di Albenga – Ufficio demanio, relativa all'individuazione, ai fini di sicurezza nell'effettuazione delle immersioni guidate, di 4 punti di ormeggio costituiti da boa e cavo collegato a "corpo morto";

CONSIDERATE le esigenze di tutela che emergono dalla citata corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria;

CONSIDERATA la conformazione orografica dei fondali adiacenti all'isola Gallinara;

RITENUTO necessario, in attesa che ulteriori pertinenti interventi normativi emanati dai competenti Dicasteri regolamentino l'area, procedere a disciplinare tutte le attività che, svolte in mare o sul mare, possano recare pregiudizio alle risorse archeologiche e ambientali presenti nel mare adiacente l'isola Gallinara;

RITENUTO necessario procedere a disciplinare specificatamente lo svolgimento delle diverse attività nel mare adiacente l'isola al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la sicurezza nello svolgimento delle attività subacquee e, nel periodo estivo, della balneazione;

ORDINA:

Sommario

CAPO I (DEFINIZIONI)

- Art. 1: attività subacquea
- Art. 2: osservazione dei fondali (c.d. *snorkeling*) e immersione in apnea
- Art. 3: centro di immersione
- Art. 4: guida subacquea
- Art. 5: immersione subacquea guidata
- Art. 6: reperto archeologico
- Art. 7: ordigno o residuo bellico
- Art. 8: distanza dalla costa
- Art. 9: misurazione della velocità in mare
- Art. 10: abbreviazioni contenute nel testo

CAPO II (AVVERTENZE)

- Art. 11: aree ad elevato interesse archeologico
- Art. 12: aree interessate da movimenti franosi
- Art. 13: aree interessate dalla presenza di ordigni
- Art. 14: statua del “Cristo redentore”

CAPO III (DISCIPLINA IN TEMA DI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SUBACQUEA)

- Art. 15: aree in cui sono consentite attività subacquee guidate
- Art. 16: procedure di autorizzazione all’effettuazione delle attività subacquee

CAPO IV (DISCIPLINA DEGLI ANCORAGGI)

- Art. 17: unità dei centri di immersione autorizzati
- Art. 18: natanti e imbarcazioni inferiori a 24 metri di lunghezza
- Art. 19: navi
- Art. 20: accorgimenti nella manovra di ancoraggio

CAPO V (DIVIETI)

- Art. 21: immersioni e pesca subacquee
- Art. 22: ancoraggio in prossimità del “relitto delle Ardesie”
- Art. 23: navigazione in prossimità dell’isola

CAPO VI (COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ MARITTIMA E ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LIGURIA)

- Art. 24: rapportazione delle attività

CAPO VII (DEROGHE)

- Art. 25: articolo unico

CAPO VIII (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

- Art. 26: articolo unico

CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 1: attività subacquea

Per attività subacquea si intende l'esecuzione di immersioni mediante l'ausilio di bombole d'aria o qualsivoglia altro apparato di ausilio alla respirazione subacquea.

Art. 2: osservazione dei fondali (c.d. *snorkeling*) e immersione in apnea

Per osservazione dei fondali (c.d. *snorkeling*) si intende l'esecuzione della balneazione con l'ausilio di maschera e pinne, ovvero di apparati che favoriscono l'attività natatoria esclusivamente in superficie.

Per immersione in apnea si intende l'immersione e la riemersione del nuotatore, anche con l'ausilio di maschera e pinne, in assenza di apparati che consentano la respirazione subacquea o che favoriscano meccanicamente lo spostamento subacqueo del nuotatore. Il nuotatore in apnea deve essere sprovvisto di qualsivoglia arma o attrezzo acuminato o idoneo a prelevare fauna, flora o materiali dal fondo marino.

Art. 3: centro di immersione

Per centro di immersione si intende ogni soggetto giuridico:

- costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
- in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori.

Art. 4: guida subacquea

La guida subacquea è un soggetto che, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce su siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata.

Art. 5: immersione subacquea guidata

Per immersione subacquea guidata si intende una escursione durante la quale la Guida esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o del gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo.

Quando il centro di immersione fornisce mero supporto logistico per l'esecuzione di immersioni da parte di "gruppi organizzati", in guide sub e sub accompagnati, il centro di immersioni assume la responsabilità in ordine all'esecuzione delle attività nei luoghi e nei tempi consentiti, le guide dei "gruppi organizzati" assumono le responsabilità di cui al precedente art. 4.

Art. 6: reperto archeologico

Per reperto archeologico si intende ogni manufatto, di qualsiasi natura, non pertinente all'età contemporanea.

Art. 7: ordigno o residuo bellico

Qualsiasi ordigno esplosivo o parti di esso risalenti ai conflitti bellici mondiali che risulta essere inesplosivo quindi potenzialmente armato, lanciato, ma non armato, oppure semplicemente smaltito in mare in condizioni di sicurezza. Generalmente le eccessive concrezioni che si creano nel corso degli anni rendono difficile appurare la sua condizione.

Art. 8: distanza dalla costa

Nella presente Ordinanza la distanza dalla costa è la misura compresa tra il punto più prossimo del perimetro emerso dell'isola Gallinara e la parte più prossima a essa dell'unità compreso l'eventuale punto di posa dell'ancora; essa è misurata in metri.

I conduttori delle unità sprovviste di sistemi elettromagnetici (*radar*) di misurazione della distanza devono assumere come riferimento, per determinare la distanza, la proiezione verso costa della lunghezza fuori tutto della propria unità. La determinazione della distanza deve essere calcolata, seppur visivamente, in modo da garantire l'evidente rispetto dei limiti di distanza minimi stabiliti.

Art. 9: misurazione della velocità in mare

Nella presente ordinanza, la misura della velocità è riferita allo spostamento del vettore rispetto alla superficie terrestre c.d. *Speed Over Ground (SOG)*.

Art. 10: abbreviazioni contenute nel testo

Ufficio circondariale marittimo di Alassio – Guardia Costiera: Autorità marittima.

Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria: Soprintendenza.

CAPO II - AVVERTENZE

Art. 11: aree ad elevato interesse archeologico

Tutti i fondali, in particolare il versante ovest, adiacenti la Gallinara, isola che fin dai tempi antichi ha avuto la funzione di ridosso per le unità in navigazione nel mar Ligure, sono interessati dalla presenza diffusa di numerosi reperti archeologici di diversa tipologia. Essi, compreso ogni ulteriore oggetto di interesse culturale, sono di proprietà dello Stato.

Nei fondali a nord dell'isola, a levante della struttura del porto, in posizione (A) LAT 44° 01,7' N – LONG 008° 13,5' E, è presente un relitto post-rinascimentale contenente un carico di ardesia in lastre. Esso è noto come "relitto delle ardesie".

Art. 12: aree interessate da movimenti franosi

Le porzioni di litorale e il primo tratto di mare dell'isola Gallinara in corrispondenza di punta Falconara, nonché nell'ansa posta a 200 metri di distanza da punta Falconara in direzione nord sono storicamente interessate dalla caduta di materiale dalle soprastanti pareti dell'isola, che sono interessate da frane.

Art. 13: aree interessate dalla presenza di ordigni

Nei fondali circostanti l'isola, storicamente, sono stati rinvenuti ordigni bellici inesplosi risalenti al secondo conflitto mondiale. Chiunque ritenga di aver rinvenuto un ordigno bellico deve considerarlo armato e pertanto: non toccarlo (ad esempio mediante coltello da sub); segnalarlo mediante galleggiante vincolato ad un appiglio limitrofo ma diverso dall'ordigno stesso; eseguire delle foto (se possibile) o comunque saper riferire: forma, dimensioni, colore e qualsiasi altro dettaglio (nomenclature, alette, etichette); comunicare il ritrovamento all'Autorità marittima.

Art. 14: statua del "Cristo redentore"

Nella baia situata nel versante sud-est dell'isola è presente, sul fondo marino in posizione LAT 44° 01,41' N - LONG 008° 13,63' E, una statua votiva dedicata a "Cristo redentore".

CAPO III - DISCIPLINA IN TEMA DI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SUBACQUEA

Art. 15: aree in cui sono consentite attività subacquee guidate

In deroga ai divieti generali di immersione nei fondali circostanti all'Isola Gallinara, contenuti al successivo art. 21, è consentita l'effettuazione di attività subacquee guidate, da parte dei centri di immersione autorizzati, all'interno del seguente perimetro:

fascia di mare a partire dal segmento perpendicolare alla costa in posizione (B) (LAT 44° 01' 35"N - LONG 008° 13' 49"E), proseguendo in direzione est, sud, ovest fino al segmento perpendicolare alla costa in posizione (C) (LAT 44° 01' 24,8"N - LONG 008° 13' 30"E).

La planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, riproduce una rappresentazione grafica del perimetro in cui sono consentite le immersioni subacquee guidate, da parte dei centri di immersione autorizzati.

Il punto (B) è localizzato sulla linea di costa a 120 metri in direzione sud-est dalla radice del molo di sopraflutto di levante.

Il punto (C) è localizzato sulla linea di costa a 150 metri in direzione nord da punta Falconara.

Art. 16: procedure di autorizzazione all'effettuazione delle attività subacquee

I centri di immersione che intendono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle immersioni all'interno del perimetro indicato all'articolo precedente, di durata annuale dall'1 marzo al termine del mese di febbraio dell'anno successivo, devono presentare istanza all'Autorità marittima e per suo tramite alla Soprintendenza.

I criteri e i requisiti necessari per richiedere l'accreditamento sono contenuti in apposito Regolamento approvato congiuntamente da Soprintendenza e Autorità marittima.

CAPO IV - DISCIPLINA DEGLI ANCORAGGI

Art. 17: unità dei centri di immersione autorizzati

Durante lo svolgimento di attività subacquea da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 16, le unità di appoggio, esclusivamente all'interno della fascia di mare entro cui è consentito loro di effettuare attività subacquea ai sensi del precedente art. 15, possono essere ancorate a qualsiasi distanza dalla costa. Iniziativa l'immersione, la guida sub deve verificare alla prima discesa il corretto e sicuro posizionamento dell'ancoraggio, anche in relazione alla non incidenza sul contesto ambientale o archeologico circostante.

Art. 18: natanti e imbarcazioni inferiori a 24 metri di lunghezza

In considerazione della destinazione dei versanti est, nord, sud e di una limitata frazione di quello ovest ad attività subacquea guidata durante tutto l'anno, nonché della presenza di una consistente prateria di posidonia in tutto il versante ovest e della elevata incidenza dell'attività di balneazione nel periodo estivo, è consentito l'ancoraggio a distanza superiore a 100 metri da tutto il perimetro dell'isola ad eccezione della previsione contenuta all'art. 22, comma 2 per il tratto di mare prospiciente il "relitto delle ardesie", in cui l'ancoraggio è consentito oltre il limite di 150 metri per tutte le unità.

I natanti di dimensioni inferiori a 10 metri, in ragione delle modeste dimensioni degli apprestamenti destinati all'ancoraggio, possono essere ancorati ad una distanza superiore a 50 metri dalla costa, sui versanti est, sud e sud-ovest, all'interno della fascia di mare a partire dal segmento perpendicolare alla costa in posizione (B) (LAT 44° 01' 35"N - LONG 008° 13' 49"E), proseguendo in direzione est, sud, ovest fino al segmento perpendicolare alla costa in posizione (C) (LAT 44° 01' 24,8"N - LONG 008° 13' 30"E). Il punto (B) è localizzato sulla linea di costa a 120 metri in direzione sud-est dalla radice del molo di sopraflutto di levante del porto; il punto (C) è localizzato sulla linea di costa a 150 metri in direzione nord da punta Falconara.

Art. 19: navi

In aggiunta alle motivazioni contenute al precedente articolo, in considerazione delle maggiori dimensioni degli apprestamenti destinati all'ancoraggio, alle navi è consentito l'ancoraggio a distanza superiore a 150 metri da tutto il perimetro dell'isola.

Art. 20: accorgimenti nella manovra di ancoraggio

La navigazione per raggiungere il punto di fonda, in particolare per le unità autorizzate ad ancorare a distanze molto vicine alla costa ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, deve essere condotta alla minima

velocità di governo avendo massimo riguardo alle norme che regolano la navigazione in prossimità di eventuali persone impegnate in attività di immersione subacquea o di balneazione.

CAPO V - DIVIETI

Art. 21: immersioni e pesca subacquee

Fatta salva la disciplina di cui all'art. 15, in tutto il perimetro dell'isola, fino ad una distanza di 500 metri da essa, è vietata qualsiasi attività subacquea e la pesca subacquea sportiva e professionale.

Art. 22: ancoraggio in prossimità del "relitto delle Ardesie"

Nel versante nord dell'isola, come evidenziato nella cartografia allegata, in corrispondenza del "relitto delle ardesie", nel tratto di mare compreso tra le ostruzioni del porto e l'inizio dell'area in cui sono consentite le attività subacquee ai soggetti autorizzati, il divieto di ancoraggio è esteso a 150 metri dalla costa per tutte le unità.

Art 23: navigazione in prossimità dell'isola

Durante tutto l'anno, in ragione delle diverse attività svolte nel mare adiacente l'isola, nella fascia di mare di 200 metri da tutto il perimetro dell'isola, la navigazione deve essere effettuata a velocità mai superiore ai 5 nodi "SOG". Le unità devono navigare in dislocamento.

CAPO VI -COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ MARITTIMA E ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LIGURIA

Art. 24: rapportazione delle attività

I centri di immersione autorizzati devono, possibilmente secondo un protocollo comune, garantire il costante flusso delle informazioni riguardanti le attività svolte o da svolgersi sui fondali del sito archeologico dell'isola Gallinara. Le informazioni da trasmettere e archiviare sono: l'indicazione del versante oggetto di attività subacquea (es. nord-est, est, sud, sud-ovest), la durata delle immersioni, l'ora di inizio e il numero di persone coinvolte (distinte tra guide sub e sub accompagnati).

I dati sopradescritti devono essere contenuti all'interno di un applicativo web capace di garantire all'Autorità marittima e alla Soprintendenza il costante possesso delle informazioni, sia riguardo alla pianificazione, da inserire con 24 ore di anticipo rispetto all'inizio stimato delle immersioni, ovvero prima della partenza dal porto per attività non pianificate, sia riguardo alle attività effettivamente eseguite. Tali informazioni devono essere archiviate storicamente e cronologicamente.

Ulteriori dettagli sulle modalità di trasmissione e conservazione dei dati potranno essere contenute nel Regolamento adottato ai sensi del precedente art. 16, comma 2.

CAPO VII - DEROGHE

Art. 25: articolo unico

Eventuali deroghe alla presente Ordinanza, giustificate da motivi di pubblica utilità o di ricerca scientifica, possono essere autorizzate dalla Soprintendenza previa presentazione all'Autorità marittima di apposita istanza motivata.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26: articolo unico

La presente Ordinanza entra in vigore il 25 luglio 2014 e sostituisce e abroga l'Ordinanza n. 73/2004 emanata da questo Ufficio circondariale marittimo in data 6 novembre 2004.

Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, fino al rilascio delle Autorizzazioni per la stagione 2015/2016, ai sensi degli artt. 15 e 16, sono considerati autorizzati tutti i centri immersioni già accreditati ai sensi dell'Ordinanza n. 73/2004.

Chiunque non osservi le norme stabilite dalla presente Ordinanza o dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 16, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero altro più grave illecito, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti/imprudenti comportamenti, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale, dell'articolo 53, comma 3 del D. Lgs. n. 171/2005, del D. Lgs. n. 4/2012 e del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 175 e 176 del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e ambientali".

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio (<http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze>) e la cui diffusione viene assicurata mediante:


- a) trasmissione ai Comuni rivieraschi e alle pubbliche amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nella pagina ordinanze del sito web di questo Ufficio circondariale marittimo.

Loano, 23 luglio 2014

Firmato in originale
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di Vascello (CP)
Alessandro GUERRI

Isola Gallinara (Albenga, SV)

Scala 1:5.000



A. Relitto delle Ardesie

B. Area consentita per immersioni autorizzate